



Ordinanza/0003/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4361/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Enrico Vitali - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul procedimento 4361/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AGON CLUB ALTAMURA (922116) contro la società TEAM ALTAMURA (943025) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BIBALOU FLAVIEN (4170996), LATERZA CARLO (3351268), RASPATELLI GIOVANNI (2763529) e QUARATINO MATTIA (3303496);

Il Tribunale Federale Nazionale

Premesso che:

in data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AGON CLUB ALTAMURA (922116) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società TEAM ALTAMURA (943025), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento ai calciatori FLAVIEN BIBALOU (4170996), CARLO LATERZA (3351268), GIOVANNI RASPATELLI (2763529) e MATTIA QUARATINO (3303496);



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

tra i motivi di ricorso, la Agon Club Altamura ha addotto che il diritto di credito, del quale ha chiesto l'accertamento al Tribunale Federale Nazionale, radicherebbe -quanto al calciatore Raspatelli – sulla circostanza che *“non è stato sottoscritto alcun accordo di rinuncia tra la società creditrice e la società debitrice, con la conseguenza che il relativo premio deve ritenersi integralmente dovuto”*;

la resistente Team Altamura, con memoria di costituzione depositata il 14 luglio 2026, ha avversata la domanda della ricorrente, sostenendo l'esistenza di un accordo di rinuncia al premio di formazione anche con riferimento al calciatore Raspatelli, allegandone copia (documento n. 28);

considerata l'opportunità di sottoporre ad un'adeguata verifica la genuinità del documento anzidetto, del quale la ricorrente ha negata l'esistenza, pur coincidendo il sottoscrittore del ricorso (Matteo Spinelli, Presidente dell'Agon Club Altamura) con il sottoscrittore dell'accordo di rinuncia al premio di formazione depositato dalla resistente;

DISPONE

la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di quanto precisato in parte motiva nonché per l'eventuale assunzione delle iniziative di propria competenza.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai